



4 maggio 2016

GHI/

**Oggetto: Disposizioni attuative degli articoli 85 e 86 del Codice della Strada e della legge 21/92.**

Il Consiglio di Stato – Sezione Prima del 25.11.2015 – Numero Affare 00757/2015, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Interno relativamente all’applicazione degli artt. 85 e 86 CdS e della legge n. 21/98 alle nuove forme di applicazione di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi, ha espresso il parere che la legislazione in materia appare incompleta rinviando ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato (R.D. n. 444/1942) il suddetto parere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

A seguito di questo parere il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con atto n. 300/A/1842/16/113/1 del 11.03.2016 trasmesso al Compartimento Polizia Stradale, ha ritenuto, in via prudenziale, nelle more di un intervento normativo, la non applicabilità degli articoli 85 e 86 CDS rispetto ai prestatori dei nuovi servizi di trasporto di persone, mentre, ha confermato l’applicabilità dell’articolo 82 CdS laddove venga accertato l’utilizzo del veicolo per una destinazione ad usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

Diversamente, questo Comando di Polizia Locale ritiene, per i motivi di diritto descritti di seguito, la piena vigenza degli articoli 85 “*Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*” e 86 “*Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi*” del Codice della Strada e della Legge n. 21/92 “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*” rispetto al fenomeno dell’intermediazione del trasporto di persone non di linea gestiti con piattaforme telematiche, soprattutto nei confronti di autisti non professionisti.

Pertanto il Consiglio di Stato, non essendo di sua competenza costituzionale, non ha abrogato gli articoli 85 e 86 CdS né la legge n. 21/92.

Richiamando l’articolo 12 comma secondo delle “*Disposizioni sulla legge in generale*” (Capo I del Codice Civile, R.D. 16.03.1942, n. 262) si può affermare che nel nostro ordinamento giuridico non esiste il concetto di vuoto normativo. Infatti l’articolo sopra citato recita letteralmente: “*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato*”.

Pertanto, nella fattispecie in esame sono in vigore precise normative che come sopra detto non risultano abrogate.; Sono quindi pienamente applicabili gli articoli 85 e 86 CdS e la Legge n. 21/92.

Il parere espresso da organi dell’amministrazione esecutiva, nella fattispecie da un Dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, non costituisce interpretazione autentica delle legge, ma viene definito come una interpretazione “*ufficiale*”, e comunque non è un atto normativo, che deve trovare riconoscimento in sede giudiziale.

Si rileva che il Tribunale Ordinario di Milano con Sentenze n. 4716/2016 del 13.04.2016; n. 2278/2016 del 22.02.2016; n. 8359 del 06.07.2015 ha riconosciuto il pieno vigore degli articoli

**CORPO DI POLIZIA LOCALE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICO**

85 e 86 CdS e della Legge n. 21/92, esaminando e giudicando proprio dei casi di gestione dell'autotrasporto di persone non di linea attuato mediante queste nuove forme di prenotazione ed attuazione mediante piattaforma telematica.

Si conferma pertanto, salvo eventuali interventi normativi, pronunce giudiziali o circolari sull'argomento da parte della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo, il vigore e l'applicabilità degli articoli 85 e 86 e della Legge 21/92 e delle sanzioni pecuniarie e accessorie nei confronti di coloro che pongono in essere dei comportamenti in contrasto con la normativa citata.

**IL DIRIGENTE SUPERIORE  
DELLA POLIZIA LOCALE  
Dott. Paolo GHIRARDI**

**IL COMANDANTE f.f.  
Dott. Antonio BARBATO**